



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

La Corte, composta dai signori magistrati:

Dott. Glauco ZACCARDI

Presidente

Dott.ssa Isabella PAROLARI

Consigliere rel.

Dott.ssa Sara FODERARO

Consigliere

all'udienza del 18.6.2024 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1856/2021 R.G. vertente tra

Parte_1

rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico De Feo e Marco Marazza

appellante

e

CP_1

rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo Salvagni

appellato

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7033/2020 del 16.12.2020

conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 7.11.2018 *CP_1*, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta *Parte_1* esponeva di essere stata assunta con inquadramento nel V livello del CCNL telecomunicazioni, svolgendo sino al 30.3.2018 attività inerente alla gestione del ciclo delle fatture passive, ovvero emesse dal fornitore nei confronti di *Pt_1* per i servizi resi a quest'ultima società e che riguardavano essenzialmente la fornitura di energia. Specificava nel dettaglio la tipologia di attività resa, che ricomprendeva l'accesso alla piattaforma informatica, individuando quali fossero le fatture passive; realizzava la c.d. entrata merci, mediante l'apposito sistema SAP e provvedeva a registrare l'ammontare delle fatture inserendole nel c.d. buono d'ordine; specificava che ad inizio anno la società *Parte_2* emetteva un buono d'ordine distinto per ciascun fornitore; la ricorrente quindi si occupava

successivamente della fase di autorizzazione al pagamento delle stesse inviandole al centro scanner, al settore amministrativo, che eseguiva la registrazione delle suddette fatture passive. Ella inoltre affermava di aver supervisionato tutto l'iter che conduceva al pagamento delle fatture stesse dovendo ricevere conferma da entrambi gli uffici (scanner e uffici amministrativo) dell'avvenuto completamento delle proprie operazioni.

Infine senza dover ricevere autorizzazione alcuna, autorizzava il pagamento delle suddette fatture inviando email al settore amministrativo che provvedeva materialmente al versamento ai fornitori. Nella email era contenuto il numero di fattura oggetto di pagamento, l'importo da versare, il numero assegnato alle fatture in sede di della c.d. entrata merci.

Inoltre dal 2007 al 30.3.2018 ella affermava di essersi anche occupata della gestione delle c.d. fatture c.d. extra energia ovvero provenienti da soggetti terzi che avevano reso prestazioni in favore della società

Parte_2 (es. sindaci e presidenti del C.d.A. avvocati e notai).

Specificava che aveva gestito un volume ingente di fatture e che gli importi delle stesse erano notevoli, pari a centinaia di milioni di euro.

Si era inoltre occupata per il medesimo periodo, da ottobre 2007 al 30.3.2018, di ulteriori fatture particolari e di gestione, nell'ambito del sistema informatico c.d. **CP_2** di abilitazioni, modifiche, e cessazioni utenze dei colleghi.

Lamentava che con decorrenza dal 1.4.2018 era stata trasferita dall'unità produttiva in Roma, via Parco de' Medici ad altra unità produttiva in Roma, via Lamaro n.61, denominata Document **CP_3** [...] (cd DAC\CDA), in assenza del suo consenso pur godendo dei benefici di cui alla legge n. 104.1992, dunque in violazione dell'art. 33, comma 6 legge n. 104/1992.

Deduceva l'illegittimità del trasferimento in quanto:

-si trattava di due unità organizzative distinte che gestivano una fase del ciclo produttivo aziendale in modo autonomo, tanto che le stesse erano state in precedenza affidate ad un soggetto esterno e poi reinternalizzate: pertanto non trovava applicazione il punto 5 dell'art. 25 del CCNL che disponeva una deroga all'applicabilità dell'art. 2103 c.c. in ipotesi di "*trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comprensorio*", e nel caso di specie erano carenti le esigenze produttive, tecniche, ed aziendali poste a fondamento del trasferimento;

-in ogni caso l'art. 33 legge n. 104/92 era norma speciale rispetto all'art. 25 ccnl sulla quale prevaleva.

Lamentava invero che non era specificata la ragione per la quale proprio la medesima dovesse essere adibita al settore DAC per lo svolgimento di mansioni manuali né per quale ragione ella non poteva essere utilizzata presso il settore di provenienza, Energy procurement .

Deduceva inoltre la grave dequalificazione subita essendo ella stata adibita a svolgere mansioni di natura manuale ricadenti in livello inferiore.

Precisava infatti che nel settore DAC ella era stata adibita a svolgere attività di normalizzazione dei

contratti, ovvero con l'ausilio di forbici apriva i pacchi contenenti blocchi di contratti ed estraendone la documentazione e suddivisa in plichi, prendeva ogni plico contenuto nel cellophane e lo apriva con l'ausilio delle forbici e guanti di dotazione; controllava che ogni contratto avesse il simbolo denominato codice QDR; separava il contratto dagli altri documenti destinati al macero; rimuoveva le spillette, eliminava gli scontrini attaccati con lo scotch senza danneggiare il foglio; una volta terminate tali operazioni per ciascuno dei plichi contenuti nel pacco procedeva a separare ogni contratto dai relativi allegati; fotocopitava la bolla di accompagnamento; eseguiva le ulteriori operazioni alla consegna del pacco e consegnava il plico ad un addetto per la successiva lavorazione.

Deduceva che tali mansioni erano inquadrabili nel I o al più nel II livello del CCNL di cui richiamava la declaratoria.

Lamentava di aver subito un danno professionale, esistenziale e biologico.

Tutto quanto premesso ella concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“1) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, anche previa qualificazione dello spostamento della lavoratrice quale trasferimento ex art. 2103 c.c., la nullità e/o l'illiceità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del trasferimento adottato nei confronti della ricorrente dalla Parte_1 con comunicazione verbale del 15.03.2018 e con decorrenza dal 01.04.2018, o altra data che dovesse essere accertata, presso l'unità produttiva Pt_3, sede di via Lamaro n. 81, per violazione di norme inderogabili di legge, perché disposto in violazione del co. 6 dell'art. 33 della Legge n. 104/1992 e, comunque, per violazione dell'art. 2103 c.c. nonché della disciplina contrattuale collettiva applicata, e in ogni caso, la nullità e/o illiceità del trasferimento de quo stante la natura discriminatoria e/o ritorsiva di tale provvedimento in ragione delle condizioni fisiche e di handicap possedute dalla ricorrente 2) ordinare alla Parte_1 in persona dellegale rappresentante pro tempore, di adibire la ricorrente presso il settore Energy Procurement, ove era precedentemente occupata, o, in subordine, presso altro settore e presso una sede aziendale prossima al proprio domicilio sito in Roma alla Via Cropalati n. 14, ai sensi di quanto previsto dal co. 6 dell'art. 33 della Legge n. 104/1992, con mansioni proprie del 5° livello CCNL Telecomunicazioni posseduto dalla ricorrente; 3) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e diritto, l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dalla ricorrente, per il periodo dal 01.04.2018 ad oggi o altro periodo ritenuto di giustizia, per la violazione degli art. 2103, 2087 c.c. nonché artt. 32 e 41 Cost e 1175 e 1375 c.c.; 4) ordinare alla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore di adibire la ricorrente alle mansioni equivalenti e/o riconducibili al livello delle ultime effettivamente svolte sino al 30.03.2018, o altra data ritenuta di giustizia riconducibili e/o di adibire la ricorrente alle mansioni equivalenti e/o riconducibili al 5° livello del CCNL delle Telecomunicazioni; 5) condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per il trasferimento e l'illegittima dequalificazione professionale, come analiticamente dedotti in ricorso, di tipo patrimoniale e non patrimoniale, comprendendovi: a) il danno alla professionalità conseguente alla riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento anche come perdita di esperienza e capacità professionale e perdita di chance, da accertarsi anche in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa in € 20.000,00 (ventimila/00) o in misura pari a una mensilità di retribuzione, o altra misura di giustizia,

per ogni mese di adibizione alle mansioni inferiori dal 01.04.2018 a oggi, o altro periodo ritenuto di giustizia, sulla base di € 2594,29 mensili, o altra somma di giustizia; b) il danno non patrimoniale alla dignità, all'identità personale, all'immagine e il danno esistenziale nella misura € 15.000 (quindicimila/00) o da determinarsi secondo equità; c) il risarcimento del danno all'integrità psicofisica della ricorrente nella misura di € 15.000 (quindicimila/00) o, comunque, da determinarsi all'esito di C.T.U. medico legale, o secondo equità; d) il danno morale nella misura € 10.000,00 (diecimila/00) o altra somma di giustizia. Con il calcolo del danno svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c. Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. e vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali 15% da liquidarsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società resistente con articolata memoria concludendo per il rigetto del ricorso.

In particolare eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per mancata allegazione in merito alle circostanze di fatto sul dedotto demansionamento e la carenza di legittimazione passiva in merito al dedotto danno biologico; nel merito sosteneva la legittimità del trasferimento, in quanto la struttura ove era stata trasferita la CP_1 e quella di provenienza non costituivano due unità produttive distinte.

Inoltre deduceva che non era provato che il trasferimento e/o spostamento disposto avesse arrecato un pregiudizio alla cura e alla tutela della lavoratrice in violazione della legge n. 104/1992.

Affermava inoltre che lo spostamento disposto era avvenuto in esecuzione di un processo di riorganizzazione condiviso con le sigle sindacali, e richiamava sul punto il progetto di riassetto aziendale e in specie il percorso di internalizzazione delle attività di caring in ambito CDA che aveva coinvolto ben 250 risorse.

Negava la sussistenza dei presupposti del dedotto danno alla professionalità, all'immagine e biologico.

La causa, istruita attraverso la prova testimoniale e documentalmente, veniva definita con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale- ritenuto che la tutela di cui all'art. 33 legge n. 104/92 trovasse comunque applicazione per qualsivoglia “sede di lavoro”, a prescindere dalla configurabilità o meno di un'unità organizzativa autonoma, e che la disciplina speciale di cui alla legge n. 104/92 prevalesse in ogni caso sull'art. 25 CCNL; ritenute sussistenti due unità produttive distinte e carente la prova delle esigenze aziendali per il trasferimento dell'appellante; ritenuto altresì provato il demansionamento dal V al I/II livello CCNL con conseguente danno professionale pari a 30% della retribuzione- così decideva: “Disattesa ogni altra istanza, dichiara l'illegittimità del trasferimento intimato alla ricorrente con decorrenza dal 1.4.2018; condanna la parte convenuta a riadibire la ricorrente al settore di provenienza o presso altro settore, con mansioni proprie del 5° livello del CCNL telecomunicazioni già posseduto dalla medesima; condanna la parte convenuta, a titolo di risarcimento del danno professionale, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5438,09 oltre interessi al tasso legale dall'attualità al soddisfo;

pone a carico della società convenuta le spese di lite che liquida in euro 4800,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,

IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.

2. Proponeva gravame la **Parte_4** nel grado nell'ammissione delle proprie istanze istruttorie per i seguenti motivi:

- insussistenza del trasferimento illegittimo dell'odierna appellata. Violazione dell'art. 41 Cost., dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 25 CCNL Telecomunicazioni e falsa applicazione della L. n. 104 del 1992, articolo 33, commi 1-6.

- erronea valutazione delle circostanze di fatto dedotte nella pregressa fase del procedimento. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2103 c.c.

- erronea valutazione circa la pretesa risarcitoria

- inammissibilità del ricorso proposto dalla **CP_1** in primo grado per difetto assoluto di allegazione e prova.

Resisteva nel grado l'appellata che concludeva per il rigetto dell'appello.

3. L'appello è infondato.

3.1 Il primo motivo non coglie nel segno.

L'appellante ripropone, in sintesi, le difese svolte in primo grado eccependo l'erroneità della motivazione del giudice di prime cure laddove egli aveva ritenuto sia la contrarietà del trasferimento della lavoratrice rispetto alla previsione normativa di cui all'art. 33 6° comma cit. sia che fosse intervenuto un trasferimento tra due unità produttive rilevante ai fini dell'art. 2103 c.c., non sussistendo invece, a suo dire, due unità produttive distinte e trovando dunque piena applicazione l'art. 25 CCNL circa il trasferimento all'interno dello stesso comprensorio (Comune di Roma).

La prima censura è infondata, con assorbimento della seconda allo stato degli atti senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio.

Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità *“Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 c.c.”* (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24015 del 12/10/2017).

In tal senso *“Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 c.c.”* (cfr. Cass. n. 24015/2017).

In parte motiva la Cassazione ha così argomentato: “28. L'onere probatorio rafforzato posto dall'art. 2103 c.c. sul datore di lavoro con riferimento all'esigenza dell'impresa di variare la sede lavorativa (*ex multis*, Cass. 11984/2010) dimostra la preoccupazione del legislatore nei confronti dei provvedimenti destinati ad avere, nella generalità dei casi, ricadute sovente pregiudizievoli per il lavoratore sotto diversi versanti, incidenti non di rado oltre che sul piano economico anche su quello familiare per interrompere, per tempi non limitati, quei rapporti di affetti e di solidarietà quotidiana fondanti la comunità familiare 29. A questi ultimi particolare attenzione è stata dedicata, come innanzi osservato, dal legislatore italiano che, con l'art. 33 c. 5 della legge n. 104 del 1992, nel contesto normativo sovranazionale sopra richiamato, ha inteso regolare più incisivamente i poteri del datore di lavoro nei casi nei quali il lavoratore sia parte di una comunità familiare nella quale vi siano persone con disabilità che richiedano un impegno più pregnante e gravoso da parte del familiare lavoratore, impegno che anche l'inamovibilità di quest'ultimo può garantire. 30. La ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati induce a ritenere che nel necessario bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi pregiudizievoli dal trasferimento del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte (Cass. 25379/2016, 9201/2012)”.

Ancora, in un'ipotesi in cui il lavoratore aveva rifiutato l'offerta di una posizione lavorativa alternativa sempre presso la sede originaria, è stato sancito: “Il divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, previsto all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, ponendosi come limite esterno al potere datoriale, prevale nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, legittimanti la mobilità, ma non anche nei casi di soppressione del posto, quando il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente, di conservare al lavoratore il posto di lavoro per l'impossibilità della prosecuzione del rapporto in quella precedente o ad altre situazioni di fatto (ad es. l'incompatibilità ambientale) insuscettibili di essere diversamente soddisfatte e ciò in quanto la tutela rafforzata dell'inamovibilità non costituisce un diritto assoluto ma postula, di volta in volta, un necessario bilanciamento con altri interessi di pari rilievo costituzionale” (Cass. ord. n. 33429/2022).

Dall'applicazione dei suddetti principi di diritto al caso di specie emerge la violazione dell'art. 33 comma 6 legge n. 104 cit.

Infatti dev'essere valutato il raggiungimento o meno da parte dell'odierna appellante, quale datrice di lavoro, della prova che le esigenze aziendali sottese al trasferimento della CP_1 non solo sussistessero nella loro oggettività, ma anche che non potessero essere diversamente soddisfatte, se del caso con il coinvolgimento di altri lavoratori che non godevano dei benefici della legge n. 104 cit.

Sul punto la Pt_1 ell'affermare che “che lo spostamento della sig.ra CP_1 è avvenuto nel contesto di un ampio e straordinario processo di riorganizzazione aziendale che ha coinvolto centinaia di risorse adibite a molteplici sedi dislocate su tutto il territorio nazionale”- non ha specificamente dedotto alcun elemento tale da far ritenere

indispensabile il trasferimento dell'appellata piuttosto che di altro lavoratore non beneficiario della legge n. 104 cit., né che fosse stato soppresso il suo precedente posto di lavoro, emergendo, anzi, da quanto riferito dalla teste **Tes_1** a prosecuzione dell'attività lavorativa presso la struttura di provenienza della lavoratrice.

Ciò basta a farne ritenere illegittimo il trasferimento ad altra sede di lavoro, a prescindere dalla prova o meno della sussistenza delle esigenze organizzative ivi sottese.

3.2 Il secondo e il quarto motivo-che vanno esaminati congiuntamente- non colgono nel segno.

In primo luogo, la domanda versata nel ricorso ex art. 434 c.p.c. volta all'accertamento dell'illegittimità del demansionamento risulta corredata da adeguato supporto assertivo, tale da consentirne una valutazione nel merito.

Nel resto, l'appellante lamenta, quanto alle mansioni svolte dalla **CP_1** dal 1°4.2018, che la teste **Tes_2** osse inattendibile sotto il profilo soggettivo (in quanto parte di analogo giudizio) e avesse reso dichiarazioni generiche e valutative.

Invero la deposizione della teste **Tes_2** valutata rigorosamente tenuto conto della sua qualità di parte in separato giudizio contro la **Pt_1**, risulta sotto il profilo oggettivo coerente ed esaustiva: ella, infatti, nel precisare di lavorare con l'appellata da aprile del 2018 a via Lamaro, presso il DAC, al c.d. progetto carta, ha chiarito che le mansioni consistono nello "spacchettamento" delle lettere che i clienti mandano a **Pt_1** (*"A noi chiedono solo di aprire le buste e prelevare la ricevuta di ritorno che viene rimandata al cliente ma non leggiamo il contenuto della busta. Controlliamo che non via siano spille che potrebbero compromettere la scansione e verifichiamo se vi siano altri documenti cioè fogli piccoli che vanno inviati allo scanner. Poi da una lettera all'altra dobbiamo inserire la patch code e dopo aver formato pacchetti da venti li diamo alla collega che si occupa di scannerizzarli"*); *"L'attività che svolgiamo è solo manuale e il p.c. lo utilizziamo solo per inserire la nostra presenza la mattina."*)

La teste **Tes_1** la quale ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente dal 2007 al 2018, dunque prima del trasferimento *de quo*, ha confermato che in quell'ufficio giungevano fatture di ingente valore da altre società (a carico della **Pt_1**) che venivano ivi lavorate onde consentirne la messa in pagamento da parte di quest'ultima (*"verificavano le competenze di tali fatture e le inviavano a ^{Cont} la piattaforma contabile che viene utilizzata in telecom. Era (n.d.r. la ricorrente) inoltre l'interfaccia verso il gruppo cui dovevano arrivare tali dati ai fini dell'obbligo 231 accettando di essere seguita dalla teste per la gestione di tali dati e di imparare l'applicativo excel nell'ambito della gestione numerica"*)

La teste ha altresì confermato che la struttura suddetta continua ad operare tutt'ora e che la società (**Parte_2** n.d.r.) ha un fatturato di circa 300 milioni di euro.

In tale contesto è provato il grave demansionamento dell'appellata rispetto allo stesso inquadramento formale, ancor prima che rispetto alle mansioni in concreto precedentemente svolte prima del trasferimento.

Infatti rientrano nel V livello del CCNL telecomunicazioni-di formale inquadramento- le lavoratrici/i lavoratori *“in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicità,”*, senza che assuma rilievo diretto nel rapporto tra le parti in causa la dedotta prassi di **Pt_1** di assumere quale livello base l'inquadramento nel 4° ccnl.

Nel I livello, invece, ricadono i lavoratori\lavoratrici che svolgono appunto attività prevalentemente manuale per le quali non occorrono conoscenze professionali, mentre al II livello: *“Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica d'ufficio.”*

Ciò posto, è indubbio che le mansioni svolte dall'appellata dal 1.4.2018 fossero meramente manuali e non comportassero alcuna autonomia decisionale della lavoratrice, e, come tali, rientrassero nel I o, al più, nel II livello CCNL, a differenza di quelle precedentemente svolte nel settore Energy Procurement, dovendosi tenere ben distinto il concetto di “operatività” da quella di “manualità” e non configurando l’“autonomia decisionale” un’ “autonomia assoluta”, come preteso dall'appellante.

3.3 Il terzo motivo è infondato.

L'appellante lamenta il difetto di prova dell' *an* del danno professionale subito dall'appellata.

Il Tribunale ha così motivato: *“Con riferimento al danno da demansionamento anche alla luce del tenore delle testimonianze rese la ricorrente ha subito un danno di natura professionale conseguente alla sicura perdita del bagaglio di competenze acquisite per lunghi anni nel settore di provenienza ove ella utilizzava sistemi di contabilità informatica, gestiva fatture di ingente valore, aveva rapporti con figure di quadro e comunque di superiore livello e tenuto conto della circostanza, pure confermata dai testi escussi, che attualmente da 1.4.2018 ella svolge un lavoro di fatto manuale, estremamente ripetitivo, senza alcuna prospettiva di avanzamento di carriera.*

Ritiene pertanto il giudicante che appare equo quantificare tale danno alla professionalità, in ragione del tempo che decorre dall'aprile del 2018 alla data del deposito del ricorso (2.11.2018) nella misura del 30% rispetto all'importo di cui allo stipendio come rilevabile dalla busta paga in atti (cfr. busta paga di settembre 2018) e pari ad euro 776,87 mensili (euro pari al 30% di euro 2589,58) per 7 mesi, pari ad euro complessivi euro 5438,09 al cui pagamento va condannata la parte convenuta oltre interessi di legge, all'attualità”.

Ciò posto, va premesso in diritto che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6572/2006 –cui si intende dare continuità in ossequio alla sua funzione nomofilattica–ha sancito: *“il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere*

ricosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore".

Nel caso di specie la tipologia, la gravità (scarto tra il livello di inquadramento e quello delle mansioni assegnate di almeno 3 livelli) e la durata del demansionamento (sette mesi) rendono assai verosimile l'insorgenza del danno professionale allegato secondo la comune esperienza ex art. 115 2° c.p.c., mentre, sotto il profilo del *quantum* liquidato dal Tribunale (30% della retribuzione) l'appellante si è limitato ad eccepire che *"la condanna economica comminata dal Tribunale appare ingiustificata, nonché formata sulla base di un criterio del tutto incomprensibile"*, mentre, invero, si ritiene che dalla lettura complessiva della motivazione espressa dal giudice di prime cure si evinca chiaramente che la liquidazione necessariamente equitativa del danno ex art. 1226 c.c. sia stata fatta tenuto conto delle circostanze di fatto evidenziate nel capoverso precedente.

4. In conclusione la sentenza impugnata va confermata.

5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 4.861,00 oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, li 18.6.2024

Il Consigliere rel.

Dott.ssa Isabella Parolari

Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi